

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visti gli artt.1-37 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con cui si è provveduto alla revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Visto il *Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 07/03/1995;
- Verificato che il punto 3. dell'art.24 del suddetto regolamento prevede che l'imposta per la pubblicità annuale venga corrisposta entro il **31 gennaio** di ogni anno;
- Considerato che l'art.10 della Legge 28/12/2001, n.448 (*finanziaria 2002*) prevede al punto 1
- lettera a), la possibilità da parte dei Comuni di deliberare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni entro il 31 marzo di ogni anno, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno;
 - lettera c), l'esenzione dall'imposta delle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;
- Considerato che, a seguito di tale disposizioni, dovrà essere effettuata la revisione dei dati dei mezzi pubblicitari;
- Ritenuto pertanto necessario differire, per l'anno 2002, la scadenza per il pagamento della pubblicità annuale;
- Visto l'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, che consente ai Comuni, con propri regolamenti, di disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima;
- Visto l'art.27 della già citata Legge 448/2001, che, al punto 8., ha stabilito che il termine per l'approvazione delle norme regolamentari relative ai tributi locali è lo stesso dell'approvazione del bilancio di previsione;
- Visto che con D.M. del 20.12.2001 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2002 è stato differito al 28 febbraio 2002:

DELIBERA

1. Di stabilire che per l'anno 2002 il termine per il versamento dell'imposta sulla pubblicità annuale previsto dall'art.8, comma 3, del D.Lgs. 507/93 e dall'art.24, punto 3. del Regolamento Comunale è prorogato al 30 aprile 2002; conseguentemente è fissata al 30 aprile 2002 la scadenza delle prime due rate di cui all'art.9, comma 4, del citato decreto, fermo restando il pagamento integrale entro il 30 settembre 2002;
2. Di dare atto che, in seguito alla suddetta proroga, il primo periodo del punto 3. dell'art.24 del *Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 07/03/1995, è, limitatamente all'anno 2002, il seguente:
 3. ***L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.***
3. Il Responsabile del Settore proponente provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.